



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 159 del 25/10/2021

Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania

Firmato da: Francesco Emilio Borrelli; Tommaso Pellegrino



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

**NORME PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE
AREE PROTETTE REGIONALI DELLA CAMPANIA
ABROGAZIONE DELLE LL.RR. 33/1993 E 17/2003**

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI:

FRANCESCO EMILIO BORRELLI

e

TOMMASO PELLEGRINO



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende modificare integralmente la vigente Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33. «Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania».

L'intervento si rende necessaria al fine di adeguare il testo alle evoluzioni intervenute in quasi trenta anni nel campo economico sociale e legislativo in materia di aree protette.

L'attuale il sistema regionale delle Aree protette in Campania come definito dalla l.r. 33 e sue integrazioni e modifiche:

- 1) Matese
- 2) Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;
- 3) Taburno - Camposauro
- 4) Partenio
- 5) Foce Volturno e costa di Licola
- 6) Campi Flegrei
- 7) Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento;
- 8) Monti Picentini
- 9) Monti Eremita - Marzano
- 10) Foce Sele e Tanagro
- 11) Lago Falciano
- 12) ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno
- 13) diecimare.

Inoltre, sono stati previsti con legge regionale, ma mai istituiti, i seguenti parchi regionali:

- 14) Parco Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano
- 15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato.

Alla gestione di tali parchi e riserve sono preposti 12 distinti enti regionali che la presente proposta intende ridurre in soli 5, al fine di una maggiore efficacia amministrativa ed una migliore omogeneità degli interventi sul territorio, così accorpati:

- Ente Parco metropolitano delle Colline di Napoli e dei Campi Flegrei;
- Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina – Foce Garigliano, del Taburno Camposauro e del Partenio;
- Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e dei Monti Lattari;
- Ente Parco Regionale dei Monti Picentini
- Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano, Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano



Consiglio regionale della Campania

È importante sottolineare che il territorio regionale protetto, con il mantenimento delle perimetrazioni esistenti, non viene in alcun modo ridotto, ma solamente accorpato amministrativamente in capo ai 5 macro-enti.

Gli attuali enti parchi soffrono di annosi problemi, *in primis* quello della scarsità di risorse economiche e la mancanza strutturale di personale in organico. Tali problemi non permettono una gestione coerente con gli obiettivi.

È fuori di dubbio che l'effetto attrattivo che i parchi naturali possono esercitare per la loro bellezza naturalistica, la biodiversità, i valori storici e culturali, fattori che uniti ad una energica e puntuale azione della loro valorizzazione e promozione adottati dagli enti di gestione ,organismi di gestione, rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo di un turismo sostenibile

Una corretta gestione con l'obiettivo di non pregiudicare ambiente e culture locali, creando prospettive per attivare un'economia ecosostenibile, contribuendo alla riduzione dell'isolamento dei piccoli comuni presenti sul territorio, generando meccanismi virtuosi indispensabili anche per arginare l'abbandono del territorio da parte dei giovani.

La proposta di legge consta di 22 articoli suddivisi in 6 capi.

L'art. 1 definisce le finalità.

L'Art. 2 contiene le definizioni.

L'art. 3 individua i cinque Enti di diritto pubblico regionale, per la gestione amministrativa delle seguenti aree

L'art. 4 prevede l'accorpamento degli attuali Enti parco, rimanendo inalterata l'attuali perimetrazioni, istituendo i cinque nuovi Enti.

L'art. 5 dispone in merito alla gestione delle aree naturali protette da parte degli Enti.

Gli articoli da 7 ad 10 individuano e definiscono requisiti e competenze degli organi di gestione degli Enti: il presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Supporto Scientifico, il Collegio dei Revisori dei conti, il Direttore Generale.

L'art. 11 definisce l'attività propria ed in convenzione.

L'art. 12 prevede che le proprietà della Regione Campania insistenti nelle aree di istituzione delle ANP possono essere trasferiti al patrimonio delle ANP, con esclusione di quelle a destinazione abitativa.

L'art. 13 disciplina il Piano Territoriale, Regolamento e Zonizzazione delle ANP.

Gli art. 14 a 17 dispongono rispettivamente in materia di vigilanza, sanzioni, relative oblazioni e destinazione dei proventi.

L'art. 18 riguarda le risorse ed i finanziamenti degli Enti e la previsione di commissari liquidatori dei precedenti Enti.

L'art. 19 contiene la norma finanziaria.

Gli artt. Da 20 a 22 contengono rispettivamente le norme transitorie, l'abrogazione della legge 33/93 e 17 del 2003 e la dichiarazione d'urgenza.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione contenute nella presente proposta di legge, si fa fronte con le risorse già stanziata a legislazione vigente ai sensi delle leggi regionali n.33 del 1 settembre 1993 e n.17 del 7 ottobre 2003, nonché di quelle appostate nello stesso bilancio per la tutela e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000.

Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della Legge 14 febbraio 1994, n. 124), dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), detta i principi e le norme per riorganizzazione delle aree naturali protette con le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, agro-ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali, favorendo la partecipazione attiva di quelle interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) tutelare e valorizzare specie e razze animali, varietà vegetali, locali ed in via di estinzione, nonché i prodotti tipici delle aree protette;
- e) integrare il sistema delle Aree Naturali Protette nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile della Campania;

Art. 2 - Classificazione e definizioni

1. Ai fini della presente legge:

- a) per Aree Naturali Protette della Regione Campania, di seguito denominate ANP, si intendono i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle Aree Protette) e dalla presente Legge;



Consiglio regionale della Campania

- b) per Area Naturale Protetta Metropolitana si intende un insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate, inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico (aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive). Fanno parte dell'Area Naturale Protetta Metropolitana anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali (habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico);
- c) per Siti della Rete Natura 2000 i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva N. 92/43/CEE e successive modifiche, dalla direttiva N. 79/409/CEE e successive modifiche e del DPR 8 settembre 1997 N. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- d) per biodiversità si intende la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, della variabilità genetica, delle specie, razze e varietà;
- e) per agro-silvo-pastorale si intendono gli ambienti agricoli (seminativi, coltivazioni permanenti, prati, pascoli, incolti produttivi ed improduttivi), silvicoli (boschi, coltivazioni arboree e frutteti), le aree umide, specchi d'acqua e corsi d'acqua.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE DELLA REGIONE CAMPANIA

Art.3 - Istituzione degli Enti di gestione dei parchi regionali della Regione Campania

1. Al fine di consentire un'efficace gestione delle aree protette della regione Campania si istituiscono le Aree di Protezione Omogenea della Regione Campania, procedendo, ai soli fini amministrativi, all'accorpamento delle perimetrazioni preesistenti delle Aree Protette Regionali ed Enti parco Regionali che manterranno inalterata la sola perimetrazione approvata con le leggi istitutive, e successive modifiche ed integrazioni, di ciascun Ente o Area protetta.

2. Sono istituiti cinque Enti di diritto pubblico regionale, per la gestione amministrativa delle seguenti aree:

- a) Ente Parco metropolitano delle Colline di Napoli e dei Campi Flegrei;
- b) Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina – Foce Garigliano, del Taburno Camposauro e del Partenio;
- c) Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e dei Monti Lattari;
- d) Ente Parco Regionale dei Monti Picentini
- e) Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno, Costa di Licola, Lago di Falciano, Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano



Consiglio regionale della Campania

CAPO III

GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 4 - Gestione delle Aree Naturali Protette

1. La gestione delle ANP è affidata ad appositi Enti con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
2. Ogni Ente di diritto pubblico regionale di cui all'articolo 3, istituiti con Decreto del Presidente della Giunta regionale, provvede alla gestione delle aree protette regionali di sua competenza, eccettuate le competenze di cui al successivo comma che sono attribuite dall'Ufficio dirigenziale speciale parchi della Giunta regionale della Campania.
3. L'Ufficio dirigenziale speciale parchi, incardinato presso la Presidenza della Giunta regionale, provvede:
 - a) alla gestione del trattamento economico e giuridico del personale regionale per il quale provvede alla loro assegnazione presso ogni singola area protetta regionale, tenendo conto delle professionalità tecniche, finanziarie, amministrative, giuridico-legali e di vigilanza, necessarie per la corretta gestione delle aree protette;
 - b) alla acquisizione presso la competente Direzione Generale competente in materia di personale regionale, delle risorse umane necessarie, con particolare riferimento alla formazione dei specifici seguenti "elenchi" di professionalità: "tecnica-naturalistica"; "giuridico-legale"; "amministrativa"; "finanziaria-contabile" e "vigilanza";
 - c) alla redazione dei Piani e Regolamenti delle singole aree protette, come disciplinati dalla L.R. 33/1993 e s.m.i., tenendo conto degli indirizzi e criteri adottati dei Presidenti degli Enti di cui all'articolo 3;
 - d) alla attribuzione annuale ad ogni Ente, di cui all'articolo 3, delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei compiti previsti dalla legge;
 - e) alla assistenza tecnica ed amministrativa di ogni Ente di cui all'articolo 3, in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione comunitaria;
 - f) alla realizzazione dei compiti di vigilanza sugli Enti di cui all'articolo 3, mediante il continuo monitoraggio delle procedure amministrative e contabili poste in essere dagli Enti.
 - g) alla formazione e aggiornamento professionale del personale che verrà assegnato alle Aree Naturali Protette.

Art. 5 - Organi dell'ANP

1. Sono Organi di ciascuna Area Naturale Protetta della Regione Campania:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione



Consiglio regionale della Campania

- c) Il Nucleo di Supporto Scientifico
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Ogni Ente individua la sede legale, quella amministrativa e quella tecnica e di vigilanza, nell'ambito dei territori dei comuni compresi nell'area parco, prioritariamente utilizzando – con contratto di comodato – immobili del demanio o patrimonio comunale.

Art. 6 - Il Presidente

1. Il Presidente di ciascuna ANP è designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con proprio provvedimento, sentito l'Assessore all'Ambiente e l'Assessore all'Agricoltura prescelto tra persone che si sono distinte per i loro studi o per le loro attività nel campo della protezione degli ambienti naturali ed agrosilvopastorali e non ricoprono cariche elettive o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio dell'ANP, negli organi di gestione di Enti Regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee. La nomina è contestualmente inviata al Consiglio regionale per l'espressione del gradimento prevista nell'art 48 dello Statuto regionale
2. Il Presidente assume le funzioni di rappresentanza giuridica dell'Ente. Può delegare specifiche attività o attribuzioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, retribuito, dura in carica cinque anni che decorrono dalla data di deliberazione della Giunta Regionale in cui viene nominato.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Di concerto con il Presidente dell'ANP, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'Assessore all'Ambiente e l'Assessore all'Agricoltura, nomina il Consiglio di Amministrazione, di seguito denominato C.d.A., composto da 5 membri, compreso il Presidente dell'ANP e dura in carica cinque anni.
2. I componenti del CdA sono prescelti tra persone che si sono distinte per competenza nel campo della gestione delle aree naturali protette, della conservazione della natura e di gestione di un ente pubblico. Tra i 5 membri deve essere presente un rappresentante delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e un rappresentante del mondo scientifico del settore della conservazione e del monitoraggio naturalistico.
3. Il Presidente dell'ANP indica alla prima riunione del C.d.A. un Vice Presidente, componente del CdA, con delega ai rapporti con il Comitato Zonale di Protezione e con la Comunità Associativa Territoriale.
4. Il CdA, è convocato dal Presidente dell'ANP, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno.
5. Il CdA approva il bilancio definitivo e di previsione, indica le linee guida per la conservazione della natura e della biodiversità, le linee operative di esecuzione dei progetti e dei piani, approva i progetti ed i piani per l'ANP ed il piano pluriennale economico-sociale, approva le convenzioni ed assume gli atti di indirizzo gestionale.



Consiglio regionale della Campania

6. Sempre nel corso del CZP, ove i 2/3 dei partecipanti lo richiedano con istanza motivata, può essere proposta la rimozione del Presidente dell'ANP. La proposta, messa ai voti, diviene vincolante per il Presidente del CZP. La revoca del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente della Giunta Regionale, reso edotto da chiunque vi abbia interesse, procede, entro 60 giorni, alla rimozione degli organi revocati ed alla nomina dei nuovi componenti.
8. Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Il Nucleo di Supporto Scientifico

1. Il Nucleo di Supporto Scientifico, di seguito denominato NSS, di ciascuna ANP, è composto da un massimo di 9 membri, scelti dal Presidente dell'ANP tra i docenti ed i ricercatori appartenenti agli Atenei ed Enti di ricerca con sede sul territorio regionale,
2. Il NSS si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno al fine di fornire linee di indirizzo scientifiche nella gestione dell'ANP e nomina al suo interno un Coordinatore.
3. Il NSS di propria iniziativa, o su richiesta del Presidente dell'ANP, si esprime su tutte le attività che possano comportare il mutamento della flora o della fauna autoctona, del paesaggio rurale e delle attività tipiche tradizionali. Inoltre deve valutare, previo censimento e monitoraggio, gli effetti del sovrappopolamento o della perdita della biodiversità al fine di ricomporre gli squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente. Infine deve individuare ogni attività che utilizzi metodi di contenimento ecologici e per le specie/razze/varietà in difficoltà attività di ripopolamento. Il parere del NSS su questa materia è vincolante per l'ANP.
4. Le riunioni del NSS non prevedono compenso per i componenti.

Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dall'istituzione dell'ANP, individuati tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati per un altro mandato.

Art. 10 - Il Direttore Generale e la Gestione dell'ANP

1. Ciascun Ente gestore è amministrato da un Direttore generale selezionato dal CdA tra i funzionari e dirigenti, già nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale della Campania, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. I predetti soggetti, sono selezionati previa



Consiglio regionale della Campania

manifestazione di interesse, per titoli dall'Assessore all'Ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Il Direttore Generale è responsabile delle attività di amministrative, di conservazione della natura, gestione del territorio e vigilanza dell'ANP.

2. La dotazione di personale delle ANP è costituita dal personale secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2.

3. L'ANP ha facoltà di utilizzare in convenzione personale adeguatamente formato proveniente dall'Amministrazione regionale della Campania e/o da Enti e Società controllate e collegate alla Regione stessa, al fine di provvedere alle attività amministrative, di vigilanza, di prevenzione e manutenzione interna alle aree di protezione. L'ARPA Campania provvede, senza ulteriori oneri a carico degli Enti di cui all'articolo 3, ad erogare in favore degli stessi Enti i propri servizi.

Art. 11 - Attività propria e in convezione con privati

1. Le ANP hanno la facoltà di gestire ed utilizzare le aree ed i cespiti di propria competenza al fine di valorizzare, utilizzare e proteggere il patrimonio affidato, promuovendo ogni attività utile o necessaria allo scopo, ivi compresa la valorizzazione economica dei territori e delle aree ricadenti nelle ANP.

2. Le ANP possono stipulare convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati al fine del perseguimento dei propri obiettivi e della valorizzazione del patrimonio affidato.

Art. 12 - Accorpamento patrimoniale

1. Tutti i cespiti di proprietà della Regione Campania insistenti nelle aree di istituzione delle ANP e che non abbiano destinazione abitativa possono essere trasferiti, per effetto della presente legge, al patrimonio delle ANP stesse.

2. Con Decreto del Presidente della Regione Campania, e su proposta dei Presidenti delle ANP, il Presidente di ciascuna ANP ne assume il possesso e la giuridica disponibilità.

3. L'utilizzo dei beni, la loro cessione ed ogni altra attività, è a carico della ANP che ne assume la titolarità.

CAPO IV Piani Territoriali

Art. 13 - Piano Territoriale, Regolamento e Zonizzazione delle ANP

1. Le ANP all'atto dell'istituzione, assumono come propri i regolamenti, i piani e le zonizzazioni già in essere all'atto dell'accorpamento previsto dall'art. 3 della presente legge.

2. Entro 12 mesi dalla loro istituzione le ANP adottano un loro piano, un loro regolamento ed una nuova zonizzazione che si occupi:



Consiglio regionale della Campania

- a) della tutela e promozione di uno sviluppo integrato e compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali;
 - b) della tutela della biodiversità, in particolare delle popolazioni vegetali (specie/varietà) ed animali (specie/razze) autoctone ed in via di estinzione, la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali (DOP, IGP, PAT, De.Co., etc.);
 - c) del mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari. La realizzazione di aree di gestione sperimentale (foreste demaniali, etc.) finalizzate alla valorizzazione, fruizione ed utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto degli equilibri ecologici;
 - d) dell'uso sostenibile delle risorse ambientali ed architettoniche con la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
 - e) della promozione delle ANP quale elemento dell'identità territoriale.
3. Ai fini dell'adozione del piano e del regolamento, il Presidente dell'ANP, sentito il parere del NSS, da rendersi entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta pena la decadenza di diritto di tutti i membri, presenta la bozza al CdA.
4. Il CdA approva il piano e lo invia al Presidente della Regione. Il Presidente della Regione può rinviare per una sola volta il piano con osservazioni. Se il piano non viene rinviato con osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione, si considera approvato.
5. Nel caso di rinvio con osservazioni il CdA, tramite il Presidente della ANP, inoltra la nuova bozza entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni.
6. La mancata definitiva approvazione del piano comporta la decadenza di diritto del Presidente della ANP e del C.d.A. .
7. In ogni ipotesi di omessa adozione del piano, del regolamento, ovvero di ogni altro strumento attuativo previsto dalla legge o che sia necessario secondo le regole comunitarie, nazionali o regionali di accesso agli strumenti di finanziamento europeo per le aree protette, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comporta la decadenza di diritto di tutti gli organi di gestione delle ANP.
8. Nell'ambito del piano, il C.d.A., sentito il parere consultivo del NSS, attua entro 12 mesi, in ciascuna ANP, l'articolazione zonale tipica delle aree protette:
- Zona A) Zona di riserva integrale;
 - Zona B) Zona di riserva generale
 - Zona C) Zona di riserva controllata.
- L'articolazione zonale, in funzione di mutate condizioni ambientali, documentate scientificamente ha carattere temporaneo.

CAPO V

Vigilanza e Sanzioni

Art. 14 - Vigilanza

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti delle forze dell'ordine, alle guardie giurate ambientali



Consiglio regionale della Campania

della Regione Campania, alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite guardie giurate nominate dall'Autorità competente su richiesta degli Enti Parco ed Associazioni naturalistiche e protezionistiche conformemente a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel numero di almeno tre agenti per struttura incrementato di un ulteriore unità per ogni 1.000 ettari di superficie vincolata.

Art. 15 - Sanzioni

1. Per la violazione dell'Art. 16, nonché delle disposizioni dettate dai piani e regolamenti dell'ANP, si applicano sanzioni amministrative da € 500,00 a € 5.000,00, nonché è sempre disposto il ripristino dello stato dei luoghi e l'inoltro del verbale alle Autorità giudiziarie competenti.
2. L'entità della sanzione è desunta:
 - a) dalla gravità della violazione;
 - b) dall'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;
 - d) da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.
3. Gli agenti accertano le infrazioni e procedono alla confisca di eventuali prodotti raccolti in violazione delle norme previste dalla presente legge.
4. L'ANP adotta con regolamento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, la disciplina di dettaglio.

Art. 16 - Oblazioni e definizione amministrativa delle sanzioni

1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono ed al Direttore dell'ANP.
2. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il Presidente dell'ANP, su invito del Direttore, provvederà alla notifica ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il Presidente dell'ANP, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con propria ordinanza, stabilisce, tenuto conto delle modalità di cui al precedente articolo, l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, da effettuarsi mediante versamento intestato alla Tesoreria dell'ANP.
4. Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla notifica al Presidente della Giunta Regionale che, con motivato provvedimento può accogliere o rigettare il ricorso.
5. Copia del ricorso è inviata anche al Presidente dell'ANP che ha emesso l'ordinanza.



Consiglio regionale della Campania

6. Trascorsi trenta giorni senza che, il trasgressore abbia provveduto ad obliare la sanzione o abbia prodotto ricorso, si procede alla riscossione forzata secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

Art. 17 - Proventi delle sanzioni

1. I fondi introitati dall'ANP provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale.

CAPO VI Norme finanziarie

Art. 18 – Finanziamento

1. La Regione finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione delle ANP, concorre inoltre alla spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
2. Le risorse finanziarie dell'ANP possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da Organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'ANP o dei quali esso abbia la gestione.
3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste delle singole ANP, il programma di interventi per la loro gestione con la relativa previsione di spesa accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione dei programmi adottati.
4. La determinazione della spesa di ciascun esercizio finanziario è effettuata in sede di approvazione del bilancio di competenza.
5. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate alle singole ANP con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale a norma della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Campania) da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di competenza.

Art. 19 - Oneri e finanziamenti

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari alle somme già stanziare per il finanziamento delle attività di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n.33 (istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania) e 7 ottobre 2003, n.17 (istituzione del Sistema Parchi Urbani di interesse Regionale), nonché di quelle appostate nello stesso bilancio per la tutela e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000.



Consiglio regionale della Campania

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale in base alle disponibilità del bilancio medesimo.

Art. 20 – Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, i commissari regionali e i presidenti già preposti presso i preesistenti Enti di cui alla L.R. 33/1993 e s.m.i., assumono le funzioni di “commissario liquidatore”.

2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge i commissari liquidatori provvedono alla redazione degli stati attivi e passivi e del patrimonio dell’ente, sulla base dei conti consuntivi già approvata alla data di approvazione della seguente legge, unitamente ad una relazione sulle eventuali criticità. Detti documenti sono depositati entro la medesima data presso l’ufficio dirigenziale speciale parchi della Giunta regionale della Campania.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti tutti gli organismi monocratici o collegiali dei preesistenti enti di cui alla L.R. 33/1993 e s.m.i., nonché risolti di diritto qualsivoglia contratto di consulenza e/o collaborazione comunque denominato.

4. Il personale regionale in servizio presso i preesistenti enti di cui alla LR 33/1993 e s.m.i. è posto nella disponibilità dell’Ufficio dirigenziale speciale parchi.

Art. 21 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali n.33 del 1 settembre 1993 e n.17 del 7 ottobre 2003 e tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 22 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC.